



02845-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

|                    |                |                        |
|--------------------|----------------|------------------------|
| SALVATORE DOVERE   | - Presidente - | Sent. n. sez. 694/2020 |
| MAURA NARDIN       |                | UP - 15/10/2020        |
| ALDO ESPOSITO      |                | R.G.N. 47488/2019      |
| UGO BELLINI        | - Relatore -   |                        |
| GABRIELLA CAPPELLO |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

udito l'avv.to (omissis) del foro di Roma quale difensore del ricorrente (omissis), presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato (omissis) del foro di GROSSETO, il quale si riporta ai motivi di ricorso.

udito l'avv.to (omissis) del foro di Roma nell'interesse della parte civile (omissis), presente come sostituto processuale dell'avv.to (omissis) (omissis) del foro di Grosseto, giusta delega depositata in aula, il quale deposita conclusioni e nota spese e si associa al PG.

h

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Grosseto che, tra l'altro, aveva riconosciuto (omissis) , coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in relazione a lavori edili eseguiti dalla impresa appaltatrice su commissione della ditta (omissis) s.r.l. in Albinia, responsabile del reato di lesioni personali gravi patite dal lavoratore (omissis) il quale impegnato a realizzare le soglie di un balcone, si era calato sul ponteggio adiacente il fronte dell'edificio che aveva ceduto sotto il peso dell'operaio provocandone la caduta.

2. Accertato che il ponteggio presentava carenze strutturali ed un errato posizionamento rispetto alla parete del manufatto al (omissis) , nella sua qualità, era contestato di non avere richiesto alla ditta appaltatrice l'osservanza di corrette procedure di lavoro nello specifico ambito degli interventi sui balconi e in particolare di non avere adeguatamente valutato il POS della ditta appaltatrice privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel genere, provvedendo del caso all'adeguamento rispetto al PSC, e per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma del ponteggio, pericoloso ed inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e per carenza di interventi di manutenzione.

3. Quanto al rapporto di causalità escludeva che la condotta del lavoratore potesse essere considerata abnorme, così da interrompere la serie causale attivata dalla condotta del ricorrente, evidenziando che la discesa operata dall'operaio dal balcone al ponteggio era dipesa dall'atteggiarsi della lavorazione, consistente nella realizzazione della pavimentazione del balcone, e comunque di calarsi rapidamente a terra, considerato che i percorsi in sicurezza per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore era chiamato ad operare. Quanto ai profili di colpa la Corte di Appello riconosceva che il ponteggio insisteva già da molto tempo in condizioni di precaria manutenzione e con difetti di montaggio, di talchè il coordinatore avrebbe dovuto valutare la corretta pratica lavorativa in relazione allo specifico intervento da compiersi sui balconi e al contempo esortare il datore di lavoro ad adottare pratiche lavorative coerenti con il lavoro in altezza, con prescrizione di non avvalersi di un ponteggio non adeguatamente collocato e realizzato. In ogni caso avrebbe dovuto procedere a modificare e, eventualmente, ad integrare il Piano di Sicurezza con la previsione di una lavorazione in sicurezza che escludesse la scelta del lavoratore di calarsi lungo il ponteggio ovvero per utilizzarlo allo scopo di rifinire le opere sul balcone.

3. Avverso la suddetta pronuncia insorgeva la difesa del I (omissis) articolando due motivi di ricorso.

Con il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove acquisite, e travisamento della prova per quanto attiene alla ricorrenza del rapporto di causalità e alla rilevanza interruttiva della condotta del lavoratore, la quale si presentava assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.

Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai profili di colpa allo stesso addebitati.

Assume in particolare che i compiti del coordinatore non andavano confusi con quelli esigibili da altre figure tutoriali, quali il datore di lavoro e il responsabile dei lavori, una volta che il coordinatore per la sicurezza aveva svolto, mediante la predisposizione del PSC, il richiesto coordinamento, evidenziando che non faceva carico al ricorrente di vigilare costantemente sull'andamento dei lavori, né di svolgere funzioni di supplenza rispetto al datore di lavoro.

Lamenta inoltre che non era stato acquisito agli atti del giudizio il Piano di Sicurezza e di Coordinamento così da misurare il contenuto degli eventuali obblighi disattesi, laddove il coordinatore aveva anche fissato misure dirette a prevenire la caduta dall'alto in relazione alla fase lavorativa, mentre il fatto si era verificato per un improvvido comportamento del lavoratore che aveva lasciato il balcone dove stava lavorando per calarsi lungo il ponteggio, condotta estranea all'attività lavorativa ed esterna al perimetro di controllo e di verifica, sia pure nell'ambito dell'alta vigilanza demandata, del coordinatore in fase di esecuzione laddove l'obbligo di vigilanza non poteva certamente estendersi alla verifica del corretto montaggio del ponteggio.

4, Ha depositato una memoria difensiva la difesa della parte civile (omissis) la quale, dopo avere contestato i motivi di doglianza proposti dalla difesa dell'imputato (omissis), ne chiedeva il rigetto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Prevede invero l'art.90 III comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che *nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non*



*contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.* Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma precedente, *il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art.98 successivo.*

2. Invero se la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n.27165; 12.11.2015, Portera e altri, Rv.265661), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica *della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute* (con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari sez. IV, 14.9.2017, Prina Rv.271026).

3. Orbene il giudice distrettuale non è incorso in alcun travisamento della prova rispetto alle indicazioni fornite dalle risultanze testimoniali (in particolare della testimonianza dell'ispettore (omissis) laddove, con ragionamento congruo e privo di vizi logici e in termini assolutamente coerenti con la imputazione, attribuisce al (omissis) una mancata verifica di adeguatezza del POS della ditta appaltatrice in relazione alla esecuzione di interventi in quota, con riferimento alle condizioni di sicurezza, di tenuta e di stabilità del ponteggio adiacente la costruzione. Invero il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ma, soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di

(omissis)

(omissis)

(omissis)



